

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali e di designazione per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi:

- a) Senato Accademico: 5 rappresentanti eletti;
- b) Consiglio di Amministrazione: 2 rappresentanti eletti;
- c) Nucleo di Valutazione: rappresentanti eletti nel numero di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo;
- d) Consiglio degli Studenti:
 - 20 rappresentanti eletti, iscritti a un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale;
 - 1 rappresentante eletto, iscritto a un corso di dottorato di ricerca;
 - 16 rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli dei Dipartimenti in modo che ogni area scientifico-disciplinare dell'Ateneo, di cui all'art. 14 comma 10 dello Statuto, sia rappresentata da 2 studenti;
- e) Consigli dei Dipartimenti: rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale eletti nel numero di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo;
- f) Comitato Unico di Garanzia: 2 rappresentanti effettivi più 2 supplenti designati dal Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo;
- g) Consiglio scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo e Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti del Centro Linguistico di Ateneo: 2 rappresentanti per ciascun organo designati dal Consiglio degli Studenti;

- h) organo collegiale di gestione dell'ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo: numero di rappresentanti eletti disciplinato dalla specifica normativa in materia;
- i) Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per tutto quanto non disciplinato dagli specifici provvedimenti ministeriali.
2. I rappresentanti degli studenti di cui alle lettere a), b), c), d) e h) costituiscono il Consiglio degli Studenti.
3. Eventuali ulteriori rappresentanti in altri organi di Ateneo sono designati dal Consiglio degli Studenti sulla base delle rispettive discipline regolamentari.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, di norma prima del termine dei mandati in corso. Tale decreto è adottato, di norma, almeno quaranta giorni prima delle date stabilite per le votazioni ed è reso pubblico nelle modalità più idonee. In ogni caso, le informazioni utili al corpo elettorale per l'esercizio del diritto di voto sono rese pubbliche nella pagina del sito *web* di Ateneo dedicata ai procedimenti elettorali.
2. L'atto di indizione indica: le date stabilite per le votazioni; l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto; le modalità di votazione; le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e la tempistica relativa al procedimento elettorale.
3. Lo svolgimento delle votazioni avviene, di norma, nel periodo temporale intercorrente tra i mesi di marzo e di maggio.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti negli organi centrali dell'Ateneo spetta agli studenti che, alla data indicata nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, risultino regolarmente immatricolati e iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica, nonché, limitatamente al rappresentante da

eleggere nel Consiglio degli Studenti, agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità previste nel decreto rettorale di indizione.

2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti negli organi centrali dell'Ateneo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai medesimi corsi di cui al comma 1 alla data indicata nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento spetta agli studenti regolarmente immatricolati e iscritti ai corsi di cui al comma 1 di pertinenza del Dipartimento.

Gli studenti iscritti ai corsi di studio a gestione interdipartimentale:

- a) quanto all'elettorato passivo, optano per il Consiglio di uno dei Dipartimenti interessati;
- b) quanto all'elettorato attivo, possono esercitarlo per l'elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di tutti i Dipartimenti interessati.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio afferenti a due distinti Dipartimenti, esercitano:

- a) l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Dipartimento;
- b) l'elettorato attivo per l'elezione dei propri rappresentanti in entrambi i Dipartimenti.

4. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica risultano regolarmente immatricolati e iscritti, ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, se in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari secondo gli importi e i termini previsti dall'Ateneo. La regolare iscrizione di tali studenti è attestata dall'inclusione negli appositi elenchi elettorali predisposti per le votazioni, ovvero, in caso di mancata inclusione nei suddetti elenchi, da una certificazione rilasciata *ad hoc* dagli uffici dell'Area Studenti. Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca la regolarità dell'iscrizione consiste nell'aver espletato le necessarie procedure amministrative. La regolare iscrizione di tali studenti è attestata dall'inclusione negli appositi elenchi elettorali predisposti per le votazioni, ovvero, in caso di mancata inclusione nei suddetti elenchi, da una certificazione rilasciata *ad hoc* dall'Ufficio competente.

5. Ai fini della definizione dell'elettorato passivo, gli uffici competenti eseguono controlli sulla regolarità dell'iscrizione degli studenti che presentano la propria candidatura.
6. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti nei confronti dei quali siano state applicate sanzioni disciplinari.
7. La comunicazione e la diffusione degli elenchi relativi all'elettorato attivo e passivo e degli elenchi riguardanti gli studenti candidati o responsabili di lista o componenti di seggio elettorale sono consentite, attraverso gli uffici competenti, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e sono comunque attuate esclusivamente ai fini consentiti dalle leggi e nell'ambito del procedimento elettorale, ovvero, in caso di successiva elezione dei candidati, per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo. Con la presentazione delle liste e delle candidature all'Ufficio competente, gli studenti interessati danno il preventivo consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto sopra specificato.

Art. 4 - Mandato e incompatibilità

1. La durata del mandato elettorale dei rappresentanti degli studenti è di due anni accademici, con decorrenza dalla data stabilita nel relativo decreto di nomina.
2. Ogni carica di tipo elettivo o per designazione non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
3. In caso di interruzione anticipata del mandato di un rappresentante degli studenti, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto. Per l'esercizio del mandato sostitutivo subentra il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. Il subentrante, al fine della nomina, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente articolo. Per la rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, in caso di cessazione anticipata del mandato subentra il primo dei non eletti.
4. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Dipartimento, nel Comitato

Unico di Garanzia (CUG) e nell'organo collegiale di gestione dell'ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo sono tra loro incompatibili.

5. Lo studente che, ricoprendo la carica in un organo, venga eletto o subentri in un'altra carica incompatibile con quella già ricoperta, decade dalla precedente contestualmente alla nomina nella nuova carica, che si formalizza previa dichiarazione di opzione per la stessa.

6. Lo studente che risulti eletto per l'assunzione di due o più cariche incompatibili tra loro, successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali e nei termini previsti dal presente regolamento, è tenuto ad optare per una delle due cariche.

7. Al fine della continuità nell'esercizio di ciascuna carica, ogni rappresentante degli studenti è tenuto, per ogni anno accademico, al pagamento regolare delle tasse e dei contributi universitari. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, gli Uffici competenti trasmettono allo studente interessato un avviso di sollecito alla regolarizzazione, a cui lo studente è tenuto a provvedere entro un mese dalla notifica, pena la decadenza dalla carica ricoperta.

Art. 5 - Commissione Elettorale Centrale (CEC)

1. Avviato il procedimento elettorale, il Rettore provvede all'insediamento di una Commissione Elettorale Centrale (CEC), nominata con apposito decreto e così composta:

- a) due docenti dell'Ateneo (di cui uno di materie giuridiche), tra cui presiede il docente appartenente alla fascia più elevata e, a parità di fascia, il più anziano di ruolo;
- b) il funzionario amministrativo responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali, che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione;
- c) uno studente scelto, mediante sorteggio, tra i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, che non risulti responsabile di una lista, né rappresentante di lista e che rinunci all'elettorato passivo.

2. Per ciascuna seduta della CEC, che può anche svolgersi in via telematica, viene redatto un processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti. Per lo svolgimento della funzione di componente della CEC è prevista una retribuzione economica forfettaria.

3. La CEC è competente in merito all'adozione di tutte le decisioni relative al regolare svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, la Commissione decide insindacabilmente su eventuali reclami, errori od omissioni; verifica la regolarità della presentazione delle liste elettorali e delle dichiarazioni di candidatura, nonché la regolarità e l'ammissibilità delle denominazioni e dei simboli delle liste presentate; verifica le operazioni di scrutinio; attribuisce i voti contestati; proclama gli eletti e provvede al riesame degli atti a seguito della eventuale presentazione di ricorsi avverso i risultati elettorali.

4. Ai lavori della Commissione può assistere un rappresentante per ciascuna delle liste elettorali ammesse al procedimento elettorale; in ogni caso, la partecipazione è prevista senza diritto di voto e senza facoltà di proporre decisioni o di chiedere la registrazione di alcunché a verbale.

5. La Commissione svolge la funzione del giudicato in merito al rispetto delle regole generali che disciplinano lo svolgimento del procedimento elettorale e vigila sull'osservanza delle disposizioni particolari inerenti alla campagna elettorale. Essa svolge, pertanto, le funzioni di definizione delle controversie nei casi di violazione delle suddette regole, anche ai fini della determinazione in ordine all'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Presentazione delle liste elettorali e delle candidature

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'eleggibilità ai sensi dell'art. 3 possono presentarsi quali candidati per l'elezione delle varie rappresentanze, mediante l'iscrizione in liste elettorali tra loro concorrenti. La presentazione delle liste e delle candidature si formalizza secondo le modalità indicate nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

2. La presentazione della lista consiste nel deposito della denominazione e del simbolo della lista elettorale, dell'elenco dei sostenitori di lista, tra i quali il presentatore/responsabile, che ne assume la rappresentanza per l'intero procedimento elettorale, e dell'elenco dei candidati per i vari organi, secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e/o in successivi atti emanati dall'Ateneo in relazione al procedimento elettorale. Non è ammessa la presentazione di denominazioni o simboli identici o confondibili con quelli presentati o utilizzati da altre liste, anche in precedenti procedimenti elettorali, ovvero che riproducano anche solo una parte del logo istituzionale dell'Ateneo o soggetti religiosi o denominazioni o simboli di partiti politici o immagini, oggetti, frasi e parole che risultino contrari ai principi generali della morale, della non-violenza, della democrazia e della legalità, oltre che alle norme della Costituzione italiana.
3. È consentita la presentazione di eventuali liste elettorali di coalizione tra due o più liste elettorali, il cui logo può fare esplicito riferimento ai loghi delle liste interessate.
4. L'elenco dei sostenitori di ciascuna lista, nel cui ambito siano presentate candidature per gli organi centrali dell'Ateneo ed eventualmente per uno o più Consigli di Dipartimento, deve contenere almeno 180 nominativi di studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo, che afferiscano ad almeno 4 aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, con almeno 30 nominativi per ciascuna area.
5. L'elenco dei sostenitori di ciascuna lista, nel cui ambito non siano presentate candidature per organi centrali, ma esclusivamente per uno o più Consigli di Dipartimento, deve contenere almeno 60 nominativi di studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica di pertinenza di ciascun rispettivo Dipartimento.
6. Per esercitare la funzione di sostenitore di lista lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo, di cui all'art. 3, comma 2. Gli Uffici competenti eseguono controlli sugli elenchi dei sostenitori di lista, al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti. Non sono computabili nel calcolo del numero dei sostenitori di lista gli studenti che, al termine fissato per la presentazione delle liste, non siano in possesso di tali requisiti.

7. Nel corso di un procedimento elettorale nessuno studente può sostenere la presentazione di più di una lista elettorale, né presentare la propria candidatura nell'ambito di più di una lista elettorale, né sostenere la presentazione di una lista e presentare la propria candidatura nell'ambito di un'altra lista elettorale.

8. Ciascun candidato indica, pena l'invalidità della presentazione della candidatura, il nome e il cognome, il codice fiscale, il corso di studio cui è iscritto e l'organo o gli organi per i quali è presentata la candidatura. Per esercitare la funzione di candidato lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato passivo, di cui all'art. 3, comma 1. Gli Uffici competenti eseguono controlli sugli elenchi dei candidati, al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti.

9. L'ufficio competente provvede a dare comunicazione in ordine alle liste presentate e alle relative candidature nella pagina del sito *web* di Ateneo dedicata ai procedimenti elettorali.

10. L'attribuzione della posizione della lista sulle schede elettorali e nella pagina *web* di cui al comma precedente è stabilita mediante un sorteggio, anche telematico, tra tutte le liste elettorali regolarmente presentate.

11. Per ciascun organo è previsto un numero massimo di candidature presentabili nell'ambito di ciascuna lista elettorale: per gli organi centrali possono essere presentate candidature in numero pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; per gli organi periferici possono essere presentate candidature in numero pari a due volte e mezzo, con arrotondamento per eccesso, del numero dei rappresentanti da eleggere.

12. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, di cui all'art. 3 comma 1, possono presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel decreto di indizione, nella quale indicano il nome e il cognome, il codice fiscale, il corso di dottorato/scuola dottorale e il relativo ciclo cui sono iscritti. Gli Uffici competenti eseguono controlli sulle suddette candidature, al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti.

Art. 7 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione, attraverso modi tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo. A tal fine, all'atto della presentazione delle liste e delle candidature, il presentatore/responsabile si impegna, a nome e per conto dei sostenitori e dei candidati della rispettiva lista, al rispetto dei principi democratici, delle leggi vigenti e delle norme del presente regolamento.
2. Le attività di propaganda elettorale possono iniziare dopo che la Commissione Elettorale Centrale abbia ammesso alla competizione elettorale le liste concorrenti, come reso noto con manifesto elettorale pubblicato dall'Ufficio Affari Istituzionali nelle modalità di cui al decreto rettorale di indizione.
3. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni e per tutta la durata del procedimento elettorale, è fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi tipologia di iniziativa studentesca.
4. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Ateneo, attraverso piani organizzativi predisposti dalle singole strutture dipartimentali, mette a disposizione delle liste regolarmente ammesse dalla CEC alla competizione elettorale, eguali spazi all'interno delle varie sedi universitarie, per la pubblicazione tramite affissione di documentazione utile allo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della *par condicio* tra le liste.
5. L'affissione di stampati, di materiale informativo o di altra documentazione di propaganda deve essere effettuata esclusivamente negli spazi adibiti a tale scopo; è proibita l'affissione al di fuori di essi.
6. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutte le altre componenti strutturali o di arredo (porte, finestre, pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l'utilizzazione del sito *web* dell'Università per fini di propaganda elettorale.
7. L'allestimento di punti di informazione sulle liste elettorali e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture didattiche delle rispettive sedi di competenza, ai sensi delle

norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti, richiamate anche al comma 3.

8. I responsabili delle strutture didattiche, per le sedi di rispettiva pertinenza, mettono a disposizione delle liste di cui al comma 2 eventuali ulteriori spazi da destinare ad attività di propaganda, nel rispetto del principio della *par condicio*, in aggiunta agli spazi di cui al comma 4.

9. Tutte le attività di propaganda elettorale, il cui svolgimento è in ogni caso ammesso non oltre le ore 20.00 nelle sedi dell'Ateneo, rientrano nella tipologia delle attività promosse dagli studenti, disciplinate dalle norme richiamate ai commi 3 e 7. Tali norme disciplinano, altresì, gli atti che gli organi di Ateneo sono tenuti a compiere a seguito del verificarsi, nell'ambito dello svolgimento della propaganda elettorale, di comportamenti non conformi alle leggi vigenti e ai regolamenti di Ateneo e non coerenti con il rispetto dei principi della democrazia, della convivenza pacifica e civile e della non-violenza.

10. Per accadimenti ritenuti particolarmente gravi, il responsabile della struttura didattica interessato redige un'apposita relazione in ordine ai fatti avvenuti, da presentarsi alla CEC, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali. La CEC esamina tale relazione, anche eventualmente interpellando i soggetti interessati, al fine di adottare le decisioni di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento.

11. Chiunque rimuova o renda inutilizzabile la documentazione di propaganda regolarmente affissa negli spazi di cui ai precedenti commi da sostenitori di un'altra lista elettorale, o ne impedisca l'affissione o la diffusione, ovvero affigga materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati alla lista di appartenenza, può essere segnalato dai responsabili delle strutture didattiche alla CEC, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali. Sono altresì passibili di segnalazioni alla CEC da parte dei responsabili delle strutture didattiche, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali, i soggetti che nell'ambito delle attività di propaganda elettorale si rendano responsabili di atti non conformi al suo corretto svolgimento, di cui ai commi 1 e 9, nonché di danneggiamenti a beni mobili e immobili dell'Ateneo.

12. Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione o distribuzione di documentazione di propaganda. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di documenti tramite attività di volantinaggio, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali.

13. Chiunque disturbi in qualsiasi modo il regolare svolgimento della propaganda elettorale o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, è sanzionato dalla CEC con provvedimenti proporzionati alla gravità di ciascun caso e al numero degli episodi riguardanti studenti appartenenti a una stessa lista, e può essere soggetto all'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle norme vigenti.

14. Le sanzioni, applicate dalla CEC proporzionatamente alla gravità delle violazioni commesse, possono consistere:

- nell'ammonizione;
- in una lettera di richiamo;
- nell'esclusione di uno studente dall'elettorato attivo e/o passivo;
- nell'esclusione di una lista dalla competizione elettorale, qualora la CEC abbia valutato che una serie di comportamenti illeciti, di grave violazione delle norme previste, siano addebitabili a più studenti appartenenti ad una medesima lista.

Ad eccezione dell'ultimo punto sopraindicato, vale il principio che la responsabilità degli atti è sempre di ordine personale, ossia riferita alla singola persona fisica.

15. Ulteriori norme non previste dal presente Regolamento, volte a disciplinare l'attività di propaganda, potranno eventualmente essere disposte dalle autorità accademiche competenti nel corso della procedura elettorale.

Art. 8 - Seggi elettorali

1. Di norma le votazioni si svolgono nei seggi elettorali costituiti presso varie sedi dell'Ateneo, fatta salva la possibilità che il decreto di indizione preveda diverse modalità di votazione. L'ubicazione dei seggi è resa nota mediante appositi comunicati pubblicati nella pagina del sito *web* di Ateneo dedicata ai procedimenti elettorali.
2. Le Commissioni dei seggi elettorali, ove previste dal decreto di indizione o da atti successivi, sono costituite con decreto rettorale e sono composte nel modo seguente:
 - a) due componenti scelti tra il personale in servizio dell'Ateneo, uno dei quali assume la funzione di Presidente e l'altro di Segretario della Commissione;
 - b) uno studente scelto tra coloro che non risultino presentatori/responsabili di lista, né rappresentanti di lista presso i seggi, né candidati. In mancanza o in caso di indisponibilità, tale componente viene sostituito da un appartenente al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.
- 3 Per ogni Commissione di seggio sono nominati almeno due componenti supplenti, scelti tra il personale dell'Ateneo e tra studenti in possesso dei medesimi requisiti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di necessità, ulteriore personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, individuato dal Direttore Generale, potrà essere destinato a coadiuvare una Commissione di seggio nell'espletamento delle operazioni di pertinenza.
4. Per l'incarico di componente e coadiutore di Commissione di seggio elettorale è prevista una retribuzione economica forfettaria.
5. La Commissione di seggio opera regolarmente in presenza della maggioranza dei componenti; nel seggio, la regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente.
6. Nei giorni delle votazioni, possono accedere al locale del seggio e nello spazio antistante soltanto gli studenti elettori assegnati al seggio medesimo. Nei casi in cui occorra aggiungere agli elenchi dei votanti attribuiti al seggio ulteriori nominativi di aventi diritto di voto, gli elettori interessati dovranno presentare al seggio, insieme al documento di identità personale, il certificato amministrativo di cui all'art. 3 del presente regolamento.

7. Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento di un ordine tale che permetta la regolarità delle votazioni; egli può allontanare dall'aula chiunque disturbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda, annotando tale atto con una dichiarazione inserita nel verbale delle operazioni svolte presso il seggio. Nel caso di indisponibilità sopravvenuta di un componente della Commissione di seggio, si procede alla sostituzione ricorrendo a un supplente.

8. In caso di disordine o di eventi gravi durante i lavori del seggio, il Presidente della Commissione può sospendere le operazioni elettorali e chiedere eventualmente al Rettore l'intervento della forza pubblica.

Art. 9 - Votazioni e diritto di voto

1. Le votazioni si svolgono secondo le modalità e nei giorni e negli orari fissati dal decreto rettorale di indizione e/o in successivi atti emanati dall'Ateneo in relazione alla procedura elettorale.

2. I seggi elettorali, laddove costituiti, restano aperti ininterrottamente entro gli orari prefissati; le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e hanno inizio non appena sono terminate le operazioni di voto.

3. Per l'ammissione degli elettori al voto, ogni Commissione di seggio si avvale degli elenchi degli aventi diritto di voto trasmessi dagli Uffici competenti; eventuali aggiunte agli elenchi elettorali, esclusivamente previa verifica e intesa con i competenti Uffici dell'Area Studenti, sono apposte in calce agli elenchi. Di tali integrazioni si deve successivamente tenere conto per il conteggio del numero dei votanti e degli aventi diritto di voto.

4. All'identificazione degli studenti elettori si procede previa esibizione di un valido documento di identità personale munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, su rilascio di un'Amministrazione dello Stato. In nessun caso è ammesso il riconoscimento

di studenti elettori per conoscenza personale da parte di componenti della Commissione di seggio o di rappresentanti di lista. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti della Commissione di seggio si assicurano che lo stesso sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto di voto e riportano gli estremi del documento nell'apposito spazio sull'elenco, dove l'elettore appone la firma in corrispondenza del proprio nominativo.

5. Non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici multimediali all'interno del seggio da parte degli elettori.

6. Il voto è personale, libero e segreto.

7. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista per ciascuna scheda. Per il numero di preferenze esprimibili si applica l'art. 41, comma 5, dello Statuto di Ateneo.

8. Il voto si esprime secondo le indicazioni fornite agli elettori nel decreto rettorale di indizione delle elezioni e con eventuali provvedimenti successivi. In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso.

9. Nei casi in cui per esercitare il proprio diritto di voto sia necessario accedere alla cabina elettorale con l'ausilio di un accompagnatore, l'elettore deve presentare un apposito certificato medico.

10. Nei giorni di votazioni, all'orario di chiusura del seggio, vengono ammessi al voto, fino ad esaurimento, solo coloro che si trovino già in attesa all'interno del locale.

11. È vietato, durante lo svolgimento delle votazioni, esercitare qualunque forma di propaganda elettorale.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

1. Le modalità di scrutinio sono definite nel decreto rettorale di indizione delle elezioni o in provvedimenti successivi.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente redige il verbale delle operazioni elettorali svolte presso il seggio, da trasmettere alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso l'Ufficio Affari Istituzionali.

Art. 11 - Attribuzione dei seggi

1. Sulla base delle informazioni in ordine agli esiti delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale Centrale verifica la regolarità delle operazioni elettorali e provvede alla sintesi generale dei risultati elettorali, accertando preliminarmente il numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum* di votanti previsto per la validità dell'elezione.

2. L'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista elettorale è effettuata attraverso il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La CEC per ciascun organo procede al riparto dei seggi tra le liste votate in base al numero totale dei voti ottenuti da tutte le liste, con l'esclusione delle schede bianche e delle schede nulle. A tal fine divide tale numero per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, il numero totale dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti della lista. I seggi che restano ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto il maggior numero di voti totali; a parità di numero di voti totali si procede per sorteggio. Si considerano resti anche i risultati della divisione tra il numero totale dei voti ottenuti da una lista e il quoziente elettorale che siano inferiori all'intero.

3. Attribuito il numero dei seggi alle liste, la CEC procede alla predisposizione della graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti i candidati che, nell'ambito della lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti, collocandosi nella graduatoria di lista nelle posizioni corrispondenti al numero dei seggi spettanti alla lista.

4. Per l'individuazione dei sedici rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti, tra gli eletti nei Consigli dei Dipartimenti, in modo che ciascuna area scientifico-disciplinare dell'Ateneo sia rappresentata da due studenti, si procede secondo i seguenti criteri:

- a) per le aree cui afferisce un solo Dipartimento i seggi sono attribuiti ai due studenti che risultano più votati nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, all'interno delle due liste più votate;
- b) per le aree cui afferiscono due Dipartimenti, i seggi sono attribuiti ai due studenti che risultano più votati nell'ambito delle liste più votate in ciascun Consiglio di Dipartimento;
- c) per le aree cui afferiscono più di due Dipartimenti, i seggi sono attribuiti ai due studenti che risultano più votati nell'ambito delle liste più votate in due Consigli di Dipartimento distinti.

5. A parità di preferenze tra due candidati appartenenti alla stessa lista, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza, risulta eletto il candidato più giovane di età. A parità di voti tra liste o a parità di quozienti, il seggio è attribuito alla lista per sorteggio.

6. Per l'elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti la rappresentanza è attribuita al candidato che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza, risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 12 - Adempimenti della CEC successivi allo scrutinio

1. La Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali rende pubblici i risultati elettorali ufficiali.

2. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame degli eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Affari Istituzionali nel termine di dieci giorni dalla data di proclamazione dei risultati elettorali ufficiali.

Art. 13 - Nomina degli eletti

1. Gli eletti che non intendano accettare la nomina nell'organo per il quale si sono candidati, sono tenuti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, a produrre all'Ufficio Affari Istituzionali una dichiarazione di rinuncia alla carica.
2. Nel medesimo termine di dieci giorni, gli studenti che siano risultati eletti in cariche tra loro incompatibili, sono tenuti a produrre all'Ufficio Affari Istituzionali una dichiarazione di opzione per una sola di tali cariche.
3. Al termine della procedura elettorale, il Rettore procede con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti degli studenti eletti in seno agli organi dell'Ateneo.

Art. 14 - Cessazione dalla carica e sostituzioni

1. Gli eletti entrano in carica dalla data stabilita nel decreto di nomina, che indica anche la data di termine del mandato.
2. Il rappresentante eletto cessa dalla carica per dimissioni volontarie o qualora perda lo *status* di studente iscritto presso l'Università degli Studi Roma Tre per trasferimento ad altro Ateneo, per rinuncia agli studi, per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, ovvero, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per la conclusione del corso dottorale. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea triennale durante il biennio del mandato non cessano dalla carica qualora si iscrivano a un corso di laurea magistrale entro l'anno accademico successivo a quello nel quale hanno conseguito la laurea triennale. I rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento cessano dalla carica nel momento in cui, per i motivi di cui al comma precedente, perdono lo *status* di studenti iscritti ad un corso di studio di pertinenza del Dipartimento. Lo studente eletto cessa dalla carica in caso di mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari per due rate consecutive, trascorso il termine di un mese dall'avviso di sollecito alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, inoltrato tramite posta elettronica dall'Ufficio Affari Istituzionali.

3. Qualora, nel corso del mandato elettorale, un seggio nell'ambito di un organo dell'Ateneo si renda vacante per cessazione dalla carica del rappresentante eletto, subentra il candidato che risulta nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria dei candidati votati nell'ambito della stessa lista di appartenenza del rappresentante cessato. Lo studente subentrante assume le funzioni a decorrere dalla data stabilita nel decreto rettorale di nomina e rimane in carica fino alla scadenza del mandato interrotto. La medesima modalità di subentro si applica, altresì, in fase di nomina degli eletti, nel caso in cui l'eletto in un organo opti per una diversa carica o rinunci alla nomina. Per la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, qualora nel corso del mandato elettorale il rappresentante eletto cessi dalla carica, gli subentra il candidato primo tra i non eletti. In ogni procedura di subentro, in caso di parità si applicano i medesimi criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un organo, o le candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca nell'organo collegiale resta vacante o ridotta sino alle elezioni per il biennio successivo, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo e il rispettivo funzionamento.

5. Lo studente eletto non è nominato nella carica qualora sia stato soggetto a sanzioni disciplinari nel corso del procedimento elettorale o qualora sia stato accertato dagli uffici competenti dell'Ateneo che non possiede i requisiti previsti per l'elettorato passivo, di cui all'art. 3 comma 1.

Successivamente alla nomina e per tutta la durata del mandato elettorale, il rappresentante degli studenti al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, prevista dai regolamenti di Ateneo (fatta salva la sanzione dell'ammonizione), cessa dalla carica.

Art. 15 - Conservazione degli atti elettorali

1. A conclusione delle operazioni di verifica finale della Commissione Elettorale Centrale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Affari Istituzionali per la relativa conservazione, limitatamente all'intervallo di tempo utile per i relativi ricorsi. In assenza di ricorsi, decorso tale termine, l'Ufficio Affari Istituzionali può procedere allo scarto d'archivio della documentazione non più necessaria, conservando i verbali delle commissioni di seggio elettorale, laddove costituite, e della CEC per la durata del mandato elettorale di riferimento.

Art. 16 - Procedura per le designazioni delle rappresentanze studentesche

1. La designazione delle rappresentanze studentesche nel Comitato Unico di Garanzia e in altri organi dell'Ateneo i cui regolamenti prevedono una designazione studentesca di secondo grado è di competenza del Consiglio degli Studenti e prevede lo svolgimento della seguente procedura:

- a) l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti;
- b) l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, fatte salve diverse previsioni dei regolamenti che disciplinano le modalità di costituzione degli organi interessati dalla procedura di designazione;
- c) l'elezione si svolge nel corso di una riunione del Consiglio degli Studenti, regolarmente convocata;
- d) all'inizio della trattazione del punto dell'ordine del giorno della riunione dedicato alla designazione, ciascun componente del Consiglio degli Studenti può presentare la candidatura propria o di un altro studente non componente dell'organo. In caso di candidatura di altro studente, la candidatura è presentata tramite la consegna al Presidente del Consiglio degli Studenti, da parte del componente dell'organo, della dichiarazione di candidatura formalizzata per iscritto;

- e) si procede alla votazione tramite scheda elettorale, ovvero con altra modalità prestabilita. Per l'espressione del numero di preferenze si applica l'art. 41, comma 5 dello Statuto di Ateneo;
- f) risultano designati ad assumere la carica gli studenti che ottengono il maggior numero di preferenze;
- g) si applicano le incompatibilità di cariche previste dall'art. 4 comma 4 del presente Regolamento;
- h) nei casi di parità di preferenze si applica la norma prevista dall'art. 11, comma 5 del presente regolamento;
- i) il *quorum* di validità di ciascuna votazione è fissato al 15% dei componenti del Consiglio degli Studenti.

Art. 17 - Emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti, a esso non conformi, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.